Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

L'analisi di secondo livello

Le segnalazioni che, all'esito dell'analisi di primo livello, non presentano ulteriori margini di approfondimento significativi, ma evidenziano un livello di esaustività e completezza tale da consentire un'agevole riconduzione delle anomalie a fenomeni finanziari noti, vengono avviate a percorsi più rapidi di trattazione. Quelle che invece, al termine di tale fase, necessitano di ulteriori approfondimenti accedono alla cosiddetta analisi di secondo livello. A tal fine, le segnalazioni vengono assegnate alla competenza di un analista, anche alla luce di eventuali specializzazioni tematiche o di specifiche *expertise* maturate nella trattazione di precedenti riconducibili a fenomeni analoghi.

L'analisi di secondo livello contempla uno spettro variegato di attività, ampliatosi nel tempo in parallelo agli sviluppi più significativi registrati nella normativa di settore. La progressiva implementazione negli anni di disposizioni sempre più incentrate sulla necessità per i soggetti obbligati di conseguire un approfondito livello di conoscenza dei propri clienti e dell'operatività da essi posta in essere ha fatto registrare un impatto positivo anche sulla collaborazione attiva. Ha infatti dischiuso nuovi orizzonti all'analisi finanziaria l'orientamento, ormai consolidato nei segnalanti, di acquisire, in ossequio alle disposizioni sull'adeguata verifica, informazioni più dettagliate in merito alla natura e allo scopo dei rapporti e delle operazioni della clientela, anche mediante la richiesta di documentazione utile a comprovarne le dichiarazioni. Sono sempre più rari i casi in cui l'approfondimento di una segnalazione si esaurisce nell'esame di estratti conto bancari o altre rendicontazioni finanziarie utili a ricostruire l'origine e la destinazione dei fondi che ne hanno costituito l'oggetto. Molto più spesso la corretta interpretazione dei fatti segnalati e l'adeguata qualificazione degli eventuali illeciti a essi sottesi implicano la necessità di valutazioni più sofisticate, incentrate sull'esame dell'ulteriore documentazione allegata dai segnalanti a sostegno del sospetto rappresentato o rintracciata dagli stessi analisti tramite la consultazione delle varie basi dati accessibili all'Unità e di fonti aperte. È così che, con sempre maggiore frequenza, nell'ambito dell'analisi di secondo livello può presentarsi la necessità di consultare bilanci societari, fatture commerciali, contratti per la fornitura di beni o servizi o per la compravendita di immobili, crediti o quote societarie, scritture private, accordi commerciali, dichiarazioni fiscali e ogni altro genere di documentazione utile a fornire una giustificazione delle anomalie finanziarie segnalate ovvero a circostanziare più compiutamente le ragioni del sospetto. In tal senso, si è rivelato determinante il progressivo maggiore coinvolgimento nel meccanismo della collaborazione attiva degli operatori non finanziari, in particolare, dei professionisti. Tali categorie di segnalanti godono, infatti, di una visuale sull'operatività dei loro clienti diversa da quella degli intermediari finanziari, in grado di far rilevare anomalie spesso complementari a quelle inerenti alla sola movimentazione dei fondi.

SAFE

Ad ampliare la prospettiva dell'analista, infine, contribuiscono in maniera significativa gli esiti degli scambi informativi con le omologhe autorità estere[61]. Tale fronte è stato interessato nel corso del 2017 da innovazioni di rilievo: è stato, infatti, portato a compimento il progetto che ha sancito la definitiva inclusione all'interno del sistema RADAR delle comunicazioni riguardanti la collaborazione internazionale, garantendo così l'automatizzazione delle fasi di trasmissione e ricezione delle richieste e consentendo la gestione integrata dei relativi esiti. Ha inoltre preso avvio – sotto la guida della UIF – il primo esperimento di analisi congiunta tra diverse *financial intelligence*

L'analisi congiunta

[61] Si veda il § 9.1.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

unit europee, alla luce dei risultati del *Mapping Exercise* svolto lo scorso anno nell'ambito della Piattaforma delle FIU. Allo scopo di migliorare la qualità della collaborazione internazionale, superando gli ostacoli posti dalla grande eterogeneità delle caratteristiche istituzionali e operative delle FIU, è stato adottato un approccio *bottom-up* che, partendo dall'analisi di un caso di riciclaggio a respiro internazionale condotta in parallelo da tutte le FIU dei paesi interessati, arrivi a definire metodi e prassi comuni omogenei ed efficaci. L'analisi, ancora in fase di sviluppo, ha coinvolto per ora quattro FIU ed è improntata alla condivisione – in tempo reale e su scala multilaterale – di tutte le informazioni raccolte da ciascuna Unità nell'ambito delle rispettive attività di *intelligence*.

Le segnalazioni *cross-border*

A partire da giugno 2017, in linea con un'apposita previsione normativa[62], l'Unità ha iniziato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette *cross-border* (cd. XBD ossia "*cross-border dissemination*") individuate dalle FIU dell'Unione europea applicando criteri condivisi di selezione e di rilevanza. Queste segnalazioni, scambiate automaticamente attraverso il canale FIU.NET, contribuiscono ad accrescere il patrimonio conoscitivo dell'Unità, cogliendo collegamenti soggettivi e oggettivi di rilievo e tracciando flussi finanziari anche oltre i confini nazionali, nonché a selezionare più efficacemente i casi meritevoli di ulteriori analisi. In un'ottica proattiva, esse possono contribuire infatti a orientare in chiave preventiva l'azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, al fine di individuare quei comportamenti criminali non intercettati dalla rete nazionale dei soggetti obbligati.

3.5. Tematiche di rilievo

L'analisi operativa ha portato all'attenzione alcune tematiche specifiche che hanno formato oggetto di particolare approfondimento.

3.5.1. Anomale operazioni di investimento di enti previdenziali

Gli approfondimenti svolti dall'Unità hanno consentito di mettere in luce alcune operazioni di investimento disposte da enti previdenziali connotate da elementi di anomalia inerenti ai corrispettivi delle compravendite immobiliari o alle modalità di gestione dei patrimoni conferiti. Negli anni passati, un caso particolarmente significativo ha coinvolto una società di investimento comunitaria, riconducibile a un gruppo italiano, che aveva assunto la gestione della quasi totalità del patrimonio dell'ente previdenziale interessato. Dalle indagini dell'Autorità giudiziaria sono scaturiti procedimenti penali, anche relativi a fattispecie corruttive, e la condanna, da parte della Corte dei Conti, del presidente dell'ente coinvolto a un rilevante risarcimento per il danno subito dall'ente stesso.

La potenziale, elevata rischiosità delle operazioni di investimento di natura immobiliare e finanziaria poste in essere da enti previdenziali è stata confermata anche

[62] L'art. 53 della quarta Direttiva prevede che "quando una FIU riceve una segnalazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che riguarda un altro Stato membro, la trasmette prontamente alla FIU di tale Stato membro".

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

all'esito delle analisi svolte nel corso del 2017, che hanno evidenziato l'anomala operatività di diversi soggetti in contropartita di alcuni enti della specie.

Gli approfondimenti pongono in luce il ruolo centrale che possono assumere gli *advisor* nella gestione del patrimonio finanziario degli enti. Essi svolgono, infatti, una funzione consultiva e di supporto spesso determinante per la definizione delle politiche di investimento, pur formalmente affidate all'organo decisionale dell'ente, dal momento che tale organo è presieduto, di norma, da esponenti eletti nell'ambito della categoria professionale di riferimento, quindi non necessariamente in possesso di competenze finanziarie specifiche.

Sono emerse significative anomalie inerenti alle operazioni di investimento mobiliare e immobiliare, poste in essere anche attraverso la partecipazione di diverse società, italiane ed estere, in alcuni casi riconducibili ai medesimi centri di interesse, con consistenti vantaggi economici – diretti e indiretti – per le società in questione, talvolta retrocessi, in parte, ai soggetti preposti alla gestione degli enti previdenziali interessati sotto forma di pagamenti di fatture per consulenze. Elemento ricorrente tra le descritte operazioni appare il coinvolgimento di società di gestione comunitarie riconducibili a cittadini italiani e operanti sul territorio nazionale in base al principio del mutuo riconoscimento.

In termini generali, gli approfondimenti condotti hanno fatto emergere come le scelte di investimento di alcuni enti previdenziali possano essere state, talvolta, condizionate da situazioni di potenziale conflitto di interessi tra gli esponenti degli enti e le società esterne incaricate di gestirne i patrimoni o intervenute in qualità di consulenti. Tale circostanza si è di fatto resa possibile a causa del mancato perfezionamento del quadro normativo volto a disciplinare la materia: il d.l. 98/2011, nell'attribuire alla Covip compiti di controllo sugli enti in parola, annunciava, infatti, l'imminente adozione di misure in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di banche depositarie che, di fatto, non hanno mai visto la luce.

3.5.2. La cessione a titolo oneroso di crediti IVA inesistenti

L'approfondimento di diverse segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse per lo più da professionisti, ha consentito di mettere a fuoco un possibile utilizzo distorto della cessione dei crediti IVA, contratto che, nella sua veste fisiologica, consente alle imprese cedenti di smobilizzare i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria, entrando in possesso di liquidità in tempi più brevi rispetto a quelli necessari per vedere riconosciuto il proprio diritto.

L'istituto è regolamentato da una disciplina settoriale, in base alla quale il credito IVA è cedibile solo se emerge dalla dichiarazione annuale ed è stato richiesto preventivamente a rimborso.

Soddisfatti tali presupposti, la cessione deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere rispettati ulteriori obblighi di comunicazione in favore dell'Amministrazione finanziaria, tra l'altro finalizzati a prevenire possibili condotte fraudolente.

Le analisi effettuate dall'Unità hanno messo in evidenza come spesso i crediti IVA ceduti siano fittizi, in quanto generati dalla contabilizzazione di fatture per operazioni

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

inesistenti. Il meccanismo fraudolento è reso possibile dal coinvolgimento di imprese aventi il ruolo di "cartiere" (prive di una reale struttura organizzativa e gestite da prestanome) che vendono beni o servizi inesistenti per importi rilevanti, emettendo fatture a nome di società acquirenti; queste ultime, a loro volta, effettuano operazioni, anch'esse fittizie, di "cessione all'esportazione" dei beni acquistati, senza applicazione d'imposta, nei confronti di altrettante società estere riconducibili ai medesimi soggetti, generando in tal modo un ingente credito IVA, di fatto inesistente.

L'operazione consente alle società cessionarie di alleggerire la propria posizione fiscale, attraverso l'indebita compensazione del credito IVA con debiti tributari realmente esistenti; di contro, le società cedenti hanno la possibilità di acquisire la liquidità derivante dalla monetizzazione del falso credito ceduto.

Talvolta, il credito IVA fittizio viene utilizzato quale valore di conferimento di capitale in società di nuova costituzione, anche al fine di consentire il soddisfacimento dei requisiti economico-patrimoniali necessari per la partecipazione a importanti commesse pubbliche, talvolta collegate a vicende corruttive. Nel descritto meccanismo fraudolento si è altresì osservata la partecipazione di professionisti, in qualità di certificatori dei crediti IVA.

Gli approfondimenti svolti hanno mirato, da un lato, a ricostruire il profilo soggettivo delle società cedenti e cessionarie e la relativa operatività finanziaria, anche estera; dall'altro, a identificare gli atti di cessione e le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito. Le analisi hanno evidenziato operazioni di cessione di crediti IVA inesistenti, perlopiù perfezionate nelle regioni centro-settentrionali, per importi molto rilevanti, i cui corrispettivi sono stati monetizzati in contanti o utilizzati per eseguire bonifici, anche esteri, in favore di nominativi collegati ovvero per la sottoscrizione di contratti di investimento.

Sotto il profilo soggettivo, i settori di attività delle società "cartiere" coinvolte variano dai servizi per la logistica e il trasporto merci, ai prodotti per l'edilizia e per il settore della ristorazione, al commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e alle agenzie di viaggio. Si tratta spesso di società – anche cooperative – che, poco prima delle descritte cessioni, hanno registrato l'ingresso di nuovi amministratori, spesso soggetti di giovane età e nazionalità estera che appaiono assumere il ruolo di prestanome. In taluni casi sono stati rintracciati collegamenti fra gli esponenti aziendali e la criminalità organizzata, sia sulla base di informazioni acquisite da fonti aperte sia di dati forniti da alcuni segnalanti, destinatari di richieste di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria.

Si è osservata la ricorrenza di prezzi di cessione dei crediti IVA notevolmente inferiori rispetto al valore nominale dei crediti stessi, in assenza di apparenti giustificazioni; di norma i corrispettivi sono regolati con modalità particolarmente vantaggiose per le società acquirenti, quali l'integrale rateizzazione dell'importo stabilito ovvero il pagamento a scadenza posticipata e senza interessi.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

3.5.3. Truffe nel mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

Nel corso del 2017, sono pervenute segnalazioni riguardanti le *Energy Service Company* (cd. ESCO), società attive nel settore dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE[63] o cd. certificati bianchi) emessi dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME[64]) al fine di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi di incremento di efficienza energetica.

I citati certificati sono alla base del meccanismo di incentivazione energetica all'effettuazione di interventi di efficientamento che si fonda sull'imposizione di un obbligo di risparmio in capo, tra gli altri, ai distributori di energia elettrica e gas naturale[65]. Tali obblighi possono essere rispettati mettendo in atto interventi "in prima persona", e ricevendo i certificati bianchi direttamente dal GME, ovvero ricorrendo ai certificati assegnati a qualche altro operatore che, avendo raggiunto risparmi energetici oltre l'obiettivo annuo, decide di cederli. Le prescrizioni normative che dispongono i citati obblighi rappresentano pertanto il presupposto dell'esistenza stessa del mercato dei TEE, organizzato e gestito dal GME a cui gli utenti finali accedono mediante l'interposizione delle predette ESCO.

L'attività di compravendita dei TEE eseguita da queste ultime è stata più volte oggetto di segnalazione in ragione degli ingenti flussi finanziari intercorsi tra le ESCO e il GME. L'approfondimento di questa categoria di segnalazioni ha fatto emergere evidenti anomalie in relazione sia alle caratteristiche delle ESCO sia all'operatività finanziaria posta in essere. Sotto il primo profilo, si è osservata la ricorrenza di società di consulenza ingegneristica neo costituite, caratterizzate da uno scarso livello di patrimonializzazione (di norma pari al minimo di legge) e dal mancato ricorso al credito bancario/finanziario; talvolta tali società sono risultate amministrate da soggetti privi di esperienza nel settore delle energie. Ciò nondimeno, le società in argomento, sin dal primo esercizio, hanno registrato un elevato fatturato che, sotto il profilo finanziario, ha comportato l'incasso di rilevanti flussi dal GME, connessi presumibilmente al *trading* dei TEE. Tale circostanza ha determinato, in taluni casi, il pagamento di dividendi annui pari a 150 volte il capitale investito per la costituzione della ESCO.

Nell'ambito di alcuni approfondimenti, è poi emerso il marcato differenziale tra il prezzo corrisposto in sede di acquisto da terze parti in via bilaterale, cioè fuori mercato, e il ben più elevato prezzo incassato dalla rivendita dei titoli sul mercato. Perplessità non minori hanno destato le modalità osservate con riguardo agli utilizzi della provvista proveniente dal GME. In particolare, è emerso che tali disponibilità in parte sono state trasferite all'estero (Romania, Bulgaria, Malta) a favore di ulteriori società di consulenza;

---

63 Ogni TEE attesta un risparmio, in Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), sui consumi di energia elettrica, di gas metano o di altro combustibile.

64 Il GME è stato costituito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), società interamente partecipata dal MEF. Il GME organizza e gestisce i mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali.

65 In particolare, i TEE sono emessi dal GME in favore dei soggetti di cui all'articolo 7 del D.M. 28 dicembre 2012 e dell'articolo 5 del D.M. 11 gennaio 2017, sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al GME dal GSE, nel rispetto delle disposizioni applicabili. Il GME emette, altresì, TEE attestanti interventi di risparmio energetico ottenuti su impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) per i quali l'attività di certificazione è effettuata dal GSE, in attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 settembre 2011.
Cfr. http://www.mercatoelettrico.org/it/mercati/tee/cosasonotee.aspx.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

per la parte restante, sono state utilizzate per il pagamento di dividendi, per investimenti immobiliari e per la disposizione di bonifici riferiti al pagamento di generiche fatture.

In merito ai beneficiari dei predetti bonifici è emerso che, in alcuni casi, si tratta di soggetti a loro volta segnalati per reiterati prelevamenti di contante ovvero nominativi già oggetto di indagine da parte dell'Autorità giudiziaria.

3.6. Le segnalazioni non rilevanti

La UIF mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che non presentano un effettivo rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli di intesa, la consultazione da parte degli Organi investigativi. Il mancato riscontro, nel corso delle analisi, di elementi utili a suffragare il sospetto evidenziato dal segnalante non determina dunque una cancellazione della segnalazione, che resta recuperabile per l'approfondimento finanziario all'emergere di nuovi fatti di rilievo.

Nel decennio trascorso la UIF, nel suo ruolo di punto di raccordo tra la platea dei segnalanti e l'apparato istituzionale preposto al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha sperimentato come un approccio improntato alla massima condivisione delle informazioni si riveli sempre premiante. Un'efficace azione di *intelligence* presuppone, tuttavia, che le informazioni condivise siano adeguatamente filtrate, qualificate e selezionate in base al rischio che le connota.

Il d.lgs. 90/2017 è intervenuto in materia, modificando la forma ma non la sostanza della disposizione previgente. La nuova formulazione[66], infatti, non fa più riferimento all'"archiviazione" delle segnalazioni ma prevede che la UIF mantenga evidenza per 10 anni delle segnalazioni ritenute prive di significativi elementi di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, assicurando agli Organi investigativi la possibilità di consultazione.

Alla luce di tale disposizione, il mancato riscontro, nel corso dell'analisi di una segnalazione, di elementi utili a sostenere il sospetto espresso dal segnalante, corroborato dall'attribuzione di una classe di pregiudizio investigativo che attesta l'assenza, in capo ai soggetti segnalati, di precedenti di polizia, determina l'attribuzione alla SOS delle classi di rischio più basse. Al fine di assicurare il costante allineamento delle basi dati della UIF e degli Organi investigativi, si è concordemente ritenuto preferibile continuare a trasmettere le segnalazioni della specie, seppure in un separato flusso dedicato.

In questa maniera l'Unità – nel rispetto della citata cornice normativa – contempera l'esigenza di garantire la piena condivisione con gli Organi delle indagini delle informazioni in suo possesso con l'esercizio di una efficace azione di selezione, tesa a valorizzare, nell'ambito del flusso segnaletico complessivo, i contesti cui dedicare maggiore attenzione, in considerazione del rischio loro associato e a individuare, per

[66] Art. 40, comma 1, lettera f), d.lgs. 231/2007.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

differenza, i casi ritenuti privi di elementi di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nel corso del 2017 sono state individuate circa 16 mila segnalazioni che, all'esito delle analisi svolte dall'Unità, non hanno evidenziato elementi di sospetto significativi. Si tratta di una quota pari al 17% del numero complessivo delle segnalazioni analizzate nel corso dell'anno, in netto aumento rispetto ai valori del 2016. Tale andamento è stato influenzato dal calo delle segnalazioni riferite a operazioni di *voluntary disclosure*, di norma canalizzate in un processo di lavoro dedicato che esclude l'attribuzione di un *rating* pari al minimo, generando un risultato in linea con i valori degli anni precedenti.

Tavola 3.4

Segnalazioni valutate non rilevanti

	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
SOS analizzate	**92.415**	**75.857**	**84.627**	**103.995**	**94.018**
SOS valutate non rilevanti[1]	7.494	16.263	14.668	10.899	16.042
Percentuale di segnalazioni non rilevanti sul totale delle analizzate	*8,1*	*21,4*	*17,3*	*10,5*	*17,1*

[1] Per gli anni precedenti al 2017 si fa riferimento alle segnalazioni archiviate.

Le SOS valutate non rilevanti sono costituite per circa il 76% da segnalazioni già classificate a rischio basso o medio-basso dai soggetti obbligati, mentre si riferiscono a segnalazioni da questi ritenute a rischio alto e medio-alto per il 3% circa (cfr. *Tavola 3.5*).

Tavola 3.5

Confronto per ciascuna segnalazione non rilevante tra rischio indicato dal segnalante e *rating* finale della UIF

(composizione percentuale)

		Rischio indicato dal segnalante			
		Basso e medio-basso	**Medio**	**Medio-alto e alto**	**Totale**
***Rating* UIF**	**Basso**	69,6%	0,7%	0,0%	**70,3%**
	Medio-basso	6,5%	19,8%	3,4%	**29,7%**
	Totale	**76,1%**	**20,5%**	**3,4%**	**100,0%**

La UIF restituisce ai segnalanti informazioni in merito alle segnalazioni che, all'esito delle analisi, sono state valutate prive di rischio. Tale comunicazione è attualmente veicolata attraverso la piattaforma Infostat-UIF, grazie a una nuova funzionalità appositamente sviluppata che favorisce i destinatari nell'acquisizione dell'informazione all'interno dei propri sistemi informativi in vista di successive elaborazioni[67].

[67] Cfr. Comunicato UIF del 24 maggio 2018.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

3.7. I provvedimenti di sospensione

La UIF – anche su richiesta del NSPV, della DIA, dell'Autorità giudiziaria e di FIU estere – può disporre la sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi, a condizione che ciò non rechi pregiudizio alle indagini.

Il provvedimento di sospensione viene adottato in genere a fronte di comunicazioni spontanee da parte di intermediari che anticipano il contenuto di segnalazioni di operazioni sospette.

Si tratta di un potere incisivo, particolarmente efficace per ritardare, per un limitato arco temporale, l'esecuzione di operazioni sospette in funzione dell'intervento di successivi provvedimenti cautelari della Magistratura.

Il 2017 ha fatto registrare un consistente aumento (+70% circa rispetto al 2016) delle informative trasmesse dai segnalanti ai fini dell'esercizio del potere di sospensione[68]: sono infatti pervenute 214 informative, rispetto alle 126 dell'anno precedente. In 38 casi (31 nel 2016) le valutazioni svolte dall'Unità in collaborazione con gli Organi delle indagini hanno portato all'adozione di provvedimenti, che hanno riguardato operazioni per un importo complessivo di 66,4 milioni di euro (18,9 milioni nello scorso anno). È risultato in crescita il valore medio delle operazioni oggetto di sospensione pari, nel 2017, a 1,7 milioni di euro (609 mila euro l'anno precedente). La norma non prevede un flusso informativo di ritorno a beneficio della UIF in merito alla successiva adozione del relativo provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria competente, ma dai contatti con i segnalanti si è appreso che, almeno nel 71% dei casi, tale provvedimento è effettivamente intervenuto.

Tavola 3.6

Sospensioni

	2013	2014	2015	2016	2017
Numero di operazioni	64	41	29	31	38
Valore totale delle operazioni *(in milioni di euro)*	61,9	45,5	16,7	18,9	66,4

Circa la natura dei segnalanti, anche nel 2017 la categoria maggiormente rappresentata si è confermata quella delle compagnie di assicurazione, con 168 iniziative a fini sospensivi (circa il 79% del totale) contro le 57 del 2016 (circa il 46% del totale). Continua a ridimensionarsi il contributo offerto dalle banche, cui è riconducibile il 18% delle istruttorie, contro il 33% dello scorso anno e ciò nonostante gli intermediari bancari continuino a rappresentare la categoria cui è riconducibile il più elevato numero di segnalazioni di operazioni sospette. In coerenza con tale composizione della platea dei segnalanti, le informative pervenute nel corso del 2017 hanno riguardato in prevalenza operazioni su polizze assicurative (in particolare, riscatto anticipato o a

[68] Art. 6, comma 4, lettera c), d.lgs. 231/2007.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

scadenza) che hanno costituito circa il 79% del totale; in quota minoritaria sono stati trattati contesti caratterizzati da prelevamenti di contante, richieste di assegni circolari e disposizioni di bonifico su Italia o su estero.

Merita menzione, tra le innovazioni significative apportate dal d.lgs. 90/2017, la previsione della possibilità di sospendere operazioni sospette anche su richiesta di FIU estere. Si tratta di fattispecie che richiedono l'adozione di modalità operative in stretto coordinamento con le controparti appartenenti ad altri Stati in cui vigono normative in materia anche significativamente differenti da quella nazionale.

3.8. I flussi informativi sull'interesse investigativo

La UIF riceve dagli Organi investigativi un flusso di ritorno sull'interesse delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse. Si tratta di una comunicazione che riguarda l'esito complessivo delle valutazioni svolte in merito alle segnalazioni e alle analisi finanziarie trasmesse dalla UIF.

Il ciclo di lavorazione delle segnalazioni si chiude con la ricezione, da parte della DIA e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, di informazioni di ritorno in merito all'esito delle analisi investigative svolte sui contesti sottoposti alla loro attenzione.

Mentre l'informazione racchiusa negli indicatori di pregiudizio acquisiti nella fase iniziale del processo di analisi attiene a eventuali precedenti di polizia a carico dei soggetti segnalati e può influire significativamente sul percorso in cui la segnalazione viene incanalata, il *feedback* sugli esiti investigativi giunge in un momento successivo alla conclusione del processo di lavoro di competenza della UIF, ma rappresenta uno strumento prezioso per il buon funzionamento del sistema.

Tale informazione, infatti, restituisce all'Unità la misura definitiva della rilevanza che le fattispecie anomale intercettate dai segnalanti e arricchite dal valore aggiunto dell'analisi finanziaria, hanno assunto all'esito dell'intero processo di *intelligence*. In tal modo il flusso informativo in esame va a costituire, per la UIF, un'importante cartina di tornasole per valutare l'efficacia dei metodi di analisi utilizzati e dell'azione di selezione svolta, anche nell'ottica di indirizzare le attività future.

Anche nel corso del 2017 le valutazioni svolte dall'Unità in merito all'effettivo livello di rischio insito nei contesti esaminati hanno trovato riscontro negli esiti delle analisi svolte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza: per la quasi totalità (99,3%) delle segnalazioni valutate con *rating* finale basso da parte dell'Unità è pervenuta, infatti, un'indicazione di mancanza di interesse investigativo.

Un crescente tasso di convergenza nelle valutazioni emerge anche dall'esame delle informazioni di *feedback* fornite dalla DIA: il 98,7% delle segnalazioni prese in carico risulta infatti trasmesso con le tre classi di rischio più elevato (e il 57% con il livello massimo).

Il flusso informativo in commento è andato perfezionandosi e arricchendosi nel tempo. Da ultimo, la UIF è divenuta destinataria di informazioni di ritorno anche in merito alle segnalazioni che, all'esito dell'analisi pre-investigativa, sono state ritenute di interesse per possibili violazioni di carattere amministrativo.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

4. LE CARATTERIZZAZIONI DI PROFILO E LE TIPOLOGIE

L'analisi operativa svolta dalla UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette consente l'individuazione di "caratterizzazioni di profilo", oggetto di osservazione e costante aggiornamento. Si tratta di elementi ricorrenti e rilevanti per la valutazione delle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, quali l'utilizzo improprio di determinati strumenti finanziari e mezzi di pagamento, la collocazione territoriale dell'operatività, i settori economici a maggior rischio, gli specifici profili soggettivi dei segnalati, le strutture societarie complesse e opache atte a mascherare la titolarità effettiva.

Sulla base delle caratterizzazioni è possibile ricostruire "tipologie" che delineano modalità operative e profili comportamentali a rischio. Attraverso le tipologie la UIF è in grado di classificare le segnalazioni e diffondere indicazioni aggiornate per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati. La diffusione dei risultati, a beneficio della collaborazione attiva, si completa con la pubblicazione di "Casistiche di riciclaggio" all'interno della *Collana Analisi e studi*, dei *Quaderni dell'Antiriciclaggio*[69].

Anche nel 2017 l'attività di *intelligence* dell'Unità si è sviluppata lungo più binari paralleli. Da un lato, essa ha continuato a percorrere sentieri già battuti, analizzando segnalazioni riconducibili a schemi ormai consolidati, ampiamente sperimentati negli anni e ormai agevolmente intercettati dai segnalanti, ma non per questo meno pericolosi per l'integrità del sistema economico e finanziario. Dall'altro lato, le analisi hanno portato all'emersione di fenomeni meno noti, incentrati sull'utilizzo distorto di nuovi canali, strumenti finanziari o istituti giuridici. Si tratta di schemi innovativi, meno riconoscibili dalla platea dei soggetti obbligati e pertanto segnalati con minore frequenza, ma potenzialmente sintomatici di nuove tendenze di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'abilità dei segnalanti a individuarli tempestivamente, unitamente alla capacità della UIF di riconoscerne le potenzialità e tracciarne le ramificazioni, consente di garantire l'efficace aggiornamento dell'azione di prevenzione, anche a fronte della continua evoluzione dei fenomeni criminali.

Nel corso del 2017 sono giunti a maturazione alcuni percorsi di *intelligence* avviati nel biennio precedente su tematiche di particolare rilievo[70], che hanno dato luogo ad approfondimenti molto complessi, sviluppati nel tempo attraverso accertamenti cartolari e ispettivi. I risultati di tali analisi, portati all'attenzione degli Organi investigativi, hanno destato l'interesse delle Procure competenti, dando vita a nuovi filoni di indagine o fornendo preziosi elementi a inchieste giudiziarie già avviate. Tali esiti, nel confermare la validità degli approfondimenti effettuati, hanno indotto l'Unità a sottoporre il patrimonio informativo conseguito a un nuovo processo di elaborazione, finalizzato ad evidenziare gli elementi caratterizzanti delle fattispecie analizzate e a restituire ai segnalanti un *feedback* più elaborato, utile a stimolare la loro attenzione verso tali condotte illecite. Al momento, presso l'Unità sono in fase di perfezionamento gli schemi di comportamento anomalo relativi a tali nuove fattispecie.

[69] Si veda anche il § 10.5.
[70] Si veda il Rapporto Annuale sull'attività svolta dalla UIF nel 2016, § 3.5.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

4.1. Le caratterizzazioni di profilo

Il contante

In linea con quanto rilevato dagli studi condotti a livello europeo[71] che dimostrano come l'Italia, nel confronto internazionale, si posizioni ai vertici delle classifiche relative all'utilizzo del contante, resta elevata la percentuale di operazioni segnalate riguardanti tale tipo di operatività[72]. Le caratteristiche dello strumento, combinando i vantaggi della estrema facilità di utilizzo con quelli della non tracciabilità dei movimenti, risultano, d'altro canto, funzionali al perseguimento di scopi illeciti della più varia natura. Nel complesso, la percentuale di segnalazioni che, all'esito delle analisi svolte, è stata ricondotta a fenomenologie afferenti l'utilizzo anomalo di denaro contante appare in lieve crescita rispetto allo scorso anno (33% contro il 31% del 2016). I dati relativi al *rating* attribuito dagli analisti dell'Unità confermano, tuttavia, che tali segnalazioni sono in larga misura connotate da scarsa rischiosità: più del 60% delle SOS valutate a rischio basso e medio basso, infatti, fa riferimento a operazioni in contante. È auspicabile, pertanto, che la prossima entrata a regime delle comunicazioni oggettive possa far registrare un impatto su tale componente del flusso segnaletico, riducendola ai casi in cui i citati elementi di rischio genericamente connessi con le peculiarità dello strumento, combinandosi con ulteriori profili di anomalia concernenti le caratteristiche oggettive o soggettive del contesto, vadano a definire un sospetto qualificato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In tutti gli altri casi le informazioni relative ai movimenti di contante superiori a un determinato ammontare andranno comunque ad alimentare i *database* della UIF, in relazione alla loro potenziale rilevanza per finalità di *intelligence*, ma sotto forma di comunicazioni oggettive[73].

Le frodi informatiche

Diverse segnalazioni pervenute nell'anno riferiscono di transazioni connesse a frodi o truffe informatiche perpetrate non solo ai danni di privati consumatori ma anche di imprese e, in alcuni casi, di intermediari finanziari. Alle comuni fattispecie di *phishing*, già diffusamente oggetto di rilevazione da parte dei soggetti obbligati, si sono aggiunte nuove, più elaborate fattispecie criminali che hanno riguardato, ad esempio, compagnie di assicurazione. Alcune segnalazioni hanno portato all'attenzione dell'Unità operazioni di liquidazione di sinistri accreditate su conti correnti o carte prepagate intestate a soggetti diversi da coloro i quali, in base alle causali dei bonifici, avrebbero dovuto esserne i legittimi beneficiari. Secondo quanto ricostruito nel corso degli approfondimenti, grazie ad accessi fraudolenti nei sistemi informatici delle compagnie truffate, gli iban comunicati dai clienti in abbinamento alle rispettive polizze venivano sostituiti con gli estremi di rapporti di recente accensione, intestati a soggetti ricorrenti che, incassate le liquidazioni, provvedevano immediatamente al prelevamento dei fondi o al loro trasferimento all'estero.

Utilizzo fraudolento degli SDD

In altri casi, è stato oggetto di segnalazione l'utilizzo fraudolento dei *Sepa Direct Debit* (SDD), vale a dire dei cosiddetti incassi preautorizzati. Tali strumenti consentono al soggetto creditore, tramite la propria banca, di notificare alla banca del debitore la presenza di un mandato in forza del quale egli è abilitato a inviare disposizioni di incasso a valere sul conto corrente intestato al debitore. Le truffe prendono di mira conti

[71] Cfr. H. Esselink, L. Hernandez, (2017), "The use of cash by households in the euro area", *BCE, Occasional Paper Series n. 201.*

[72] Si veda il § 2.2.

[73] Si vedano i §§ 1.3.1 e 3.2.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

dormienti o scarsamente movimentati, su cui vengono appoggiati falsi mandati di addebito riferiti, ad esempio, al pagamento di fatture, conguagli fiscali o condominiali. I fondi illecitamente accreditati vengono immediatamente utilizzati, spesso con operazioni multiple finalizzate a ostacolarne la ricostruzione e impedirne il recupero. L'attività di collaborazione internazionale ha consentito di far emergere casi analoghi di truffe realizzate anche ai danni di società estere, dietro l'esibizione di inesistenti accordi di investimento.

Tracciando il percorso dei fondi, anche con l'aiuto delle FIU estere interessate, l'analisi finanziaria condotta dalla UIF ha consentito di mettere in relazione alcune delle frodi informatiche descritte, originariamente oggetto di distinte segnalazioni. Dagli approfondimenti è emerso il ricorrere delle medesime carte prepagate o dei medesimi conti, talvolta esteri, utilizzati per il transito dei fondi sottratti; ciò rappresenta un indizio della verosimile riconducibilità dei diversi contesti segnalati a organizzazioni criminali internazionali. A sostegno di tale ipotesi, numerose indagini investigative, in Italia e all'estero, hanno rivelato la presenza di organizzazioni criminali strutturate secondo modelli reticolari virtuali, i cui membri, spesso di diverse nazionalità, raramente si incontrano di persona. Sfruttando la facilità di comunicazione, l'anonimato e l'accessibilità degli strumenti informatici necessari al perfezionamento delle operazioni illegali, queste organizzazioni si dispiegano lungo l'intera catena del valore connessa con i reati informatici, ripartendo il profitto dei crimini commessi in base ai diversi segmenti di responsabilità (sviluppo del *software*, vendita sul *dark web* della strumentazione necessaria al perfezionamento degli attacchi, gestione delle reti di computer compromesse, ricezione e successivo trasferimento delle somme frodate).

Le SOS dei *money transfer*

L'analisi aggregata delle SOS inoltrate dagli operatori attivi nel servizio di *money transfer* ha consentito di evidenziare, nel flusso segnaletico riferibile a tale comparto, alcune anomalie meritevoli di attenzione, talvolta non immediatamente identificabili dall'esame dei singoli contesti. Tra queste, spicca per numerosità l'incoerenza geografica dei flussi, vale a dire la mancata coincidenza tra il paese di origine degli esecutori delle rimesse e quello di destinazione dei fondi. In presenza di determinate connotazioni territoriali, tale casistica può essere connessa con il traffico di migranti, come peraltro confermato in diversi casi dalle evidenze investigative. Le analisi condotte evidenziano che il fenomeno descritto, pur essendo presente in tutte le zone interessate dagli sbarchi dei migranti, è localizzato principalmente in Sicilia per gli esecutori di origine africana, in Puglia per quelli di origine mediorientale e in Calabria per entrambi i gruppi etnici.

Il traffico di migranti

La principale caratteristica dell'operatività finanziaria connessa con i casi di sospetto collegamento col favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è l'elevata frammentazione dei trasferimenti, presumibilmente scambiati tra reti di trafficanti e vittime, con molte ricezioni da Stati "ricchi" e limitati invii verso le zone di origine dei soggetti coinvolti. Si rileva altresì la frequente localizzazione territoriale delle operazioni in zone di confine, dove materialmente avvengono gli arrivi dei profughi, ma anche in grandi città dove presumibilmente sono stanziate le organizzazioni che gestiscono il traffico. I caratteri soggettivi si sostanziano principalmente nella nazionalità degli esecutori, provenienti da determinate aree dell'Africa e del Medio-Oriente.

Il commercio di prodotti contraffatti

Un'altra casistica rilevata di frequente nell'operatività segnalata dai *money transfer* è quella in cui il soggetto esecutore svolge sia il ruolo di *receiver* sia quello di *sender* con controparti spesso collocate in paesi differenti. Fra le casistiche più frequentemente riscontrate, quella riferita a flussi di rimesse provenienti dal Nord America a favore di

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

soggetti italiani e africani localizzati in Campania, cui fanno seguito invii di rimesse verso la Cina, è potenzialmente collegata al fenomeno del commercio di prodotti contraffatti.

L'operatività con paesi ad alto rischio riciclaggio

Nel corso del 2017 sono proseguiti gli approfondimenti sulla mappatura funzionale e geografica dei cosiddetti paesi ad alto rischio di riciclaggio[74]. L'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riferite a tali contesti, supportata dalle evidenze acquisite in sede di cooperazione internazionale, ha portato a individuare diverse caratteristiche di appetibilità di tali paesi per i potenziali riciclatori: in alcuni casi, la totale opacità in merito alla titolarità effettiva delle persone giuridiche, in ragione, in particolare, della possibilità di emettere azioni al portatore; in altri, la ridotta imposizione fiscale o l'esclusione della tassazione di dividendi e plusvalenze; in altri ancora la possibilità di costituire strutture societarie in modo molto più agile, in un contesto caratterizzato da minore pervasività dei controlli. Gli approfondimenti hanno confermato il frequente coinvolgimento nelle vicende segnalate anche di alcuni Stati dell'Unione Europea che, grazie alle peculiarità del proprio diritto tributario e societario e alla possibilità di operare in libera prestazione dei servizi, finiscono per essere punti di transito o di approdo per fondi di origine illecita.

Allo scopo di cumulare i vantaggi offerti da diversi paesi, rendendo al contempo molto più onerosa la tracciabilità dei flussi, è frequente la presenza nella medesima fattispecie segnalata di giurisdizioni che consentono la costituzione di strutture societarie opache insieme a paesi che ospitano importanti piazze finanziarie. Dall'esame del flusso segnaletico è emerso che il Lussemburgo rappresenta una base per transazioni finanziarie caratterizzate dall'utilizzo di architetture societarie complesse, che spesso prevedono l'impiego di *trust* e di altri veicoli societari residenti in giurisdizioni terze a rischio, quali Guernsey, Bahamas, Cayman Islands, British Virgin Islands. Tale schema, riscontrato in particolare in alcune operazioni di *private equity*, si presta a veicolare significativi flussi finanziari in Italia, la cui origine risulta difficilmente ricostruibile.

Degne di nota sono apparse alcune segnalazioni che hanno evidenziato il frequente trasferimento in Italia di risorse finanziarie provenienti da società di *gaming* con sede a Malta; la provvista, nella maggior parte dei casi, è stata prelevata in contanti. L'approfondimento di questa tipologia di segnalazioni ha fatto emergere una serie di elementi che, considerati nel loro complesso, sembrerebbero non compatibili con l'incasso di vincite conseguente all'effettiva partecipazione al gioco; vengono in rilievo: l'opacità degli assetti proprietari, il profilo economico dei beneficiari, l'elevato importo dei fondi complessivamente ricevuti in un ristretto arco temporale, la monetizzazione della provvista e l'utilizzo di carte prepagate.

I *Video Lottery Terminal*

Con riferimento al comparto dei giochi, anche nel 2017 sono state portate all'attenzione dell'Unità diverse casistiche riguardanti i *Video Lottery Terminal* (VLT). Le fattispecie rilevate mettono in luce specifici aspetti di anomalia, quali intervalli temporali eccessivamente prolungati tra l'emissione dei *ticket* e il successivo riutilizzo/riscossione, che rimandano di frequente al medesimo schema, vale a dire il possibile improprio utilizzo dei *ticket* per il trasferimento anonimo di somme di denaro. Nonostante

[74] Si tratta di quei paesi, tradizionalmente definiti paradisi fiscali o centri finanziari *off shore*, caratterizzati da ordinamenti che incentivano arbitraggi fiscali e/o garantiscono opacità e segretezza nella titolarità di patrimoni.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli definisca[75] tali strumenti come documenti di legittimazione validi esclusivamente nei confronti degli emittenti in relazione al rapporto sottostante, l'analisi delle segnalazioni porta a ipotizzare che i *ticket* vengano utilizzati anche per il trasferimento di fondi. Tali strumenti, emessi potenzialmente senza limiti di importo massimo, anche a seguito del mero caricamento di banconote nella VLT e in assenza di giocate effettive, risultano facilmente trasferibili tra soggetti privati e dunque utilizzabili per ogni tipo di regolamento di affari la cui causa economica si voglia mantenere nascosta. Di fatto essi possono essere impropriamente utilizzati alla stregua di banconote, senza i limiti di legge a cui è assoggettato il denaro contante, con l'ulteriore vantaggio di essere più facilmente trasferibili in termini fisici (la dimensione di un *ticket* è più piccola di quella di una banconota da 5 euro, pur potendo avere un valore notevolmente superiore) e con l'unico inconveniente di dover essere riscossi[76] entro un tempo limitato. L'introduzione, a opera del nuovo decreto antiriciclaggio, del cosiddetto "*ticket* parlante" (che riporta informazioni in merito alle modalità di formazione del valore incorporato nel *ticket* e consente al concessionario di avere evidenza delle somme effettivamente puntate e vinte) faciliterà, dopo l'emanazione delle necessarie disposizioni secondarie, l'individuazione delle possibili condotte anomale anche per l'eventuale inoltro della segnalazione di operazioni sospette.

Imprese in crisi e veicoli societari esteri

Il contributo segnaletico dei professionisti si è rivelato particolarmente utile per far luce su alcune operazioni societarie dalle caratteristiche anomale, poste in essere da cittadini italiani titolari di imprese in evidente stato di difficoltà finanziaria e con situazioni di pesante indebitamento verso il sistema bancario. È stato rilevato, infatti, il frequente ricorso a veicoli societari dalla struttura opaca, costituiti in giurisdizioni caratterizzate da scarsa trasparenza, allo scopo di ostacolare la ricostruzione dell'origine dei fondi utilizzati per far fronte allo stato di tensione finanziaria delle aziende italiane o, al contrario, per distrarre parte rilevante del loro patrimonio prima del possibile avvio di procedure concorsuali. Con riferimento alla prima tipologia di casi, le analisi condotte hanno rivelato che la cessione delle quote della società italiana in crisi a un'azienda estera appositamente costituita e riconducibile, dietro schermature, ai medesimi titolari effettivi risultava funzionale al rientro di capitali detenuti illecitamente all'estero, rimpatriati per rimediare al forte indebitamento dell'azienda italiana. Nella seconda tipologia, la sottoscrizione di un aumento di capitale di una società estera, effettuato mediante conferimento di immobili da parte di cittadini italiani dietro interposizione fiduciaria, è stato finalizzato alla sottrazione dei beni stessi all'imminente procedura di fallimento.

Acquisti immobiliari effettuati da soggetti esteri

Frequenti anche nel 2017 le segnalazioni riferite a operazioni immobiliari di elevatissimo importo poste in essere in Italia da soggetti originari delle ex Repubbliche Sovietiche, spesso con un profilo personale dubbio in relazione alle attività economiche esercitate nel paese di origine o ai legami familiari in essere con persone politicamente esposte. Le analisi svolte hanno evidenziato la ricorrenza di alcuni elementi, quali, appunto, l'area geografica di provenienza dei segnalati, l'elevato *standing* delle proprietà

[75] Cfr. determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia – Area Monopoli del 04/04/2017 che definisce il *ticket* "titolo di legittimazione idoneo per l'avvio di una partita e/o per la riscossione, previa validazione da parte del sistema di gioco, del valore nominale ivi indicato".

[76] La normativa prevede l'identificazione del riscossore qualora il *ticket* presenti un importo pari o superiore a 500 euro.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

immobiliari acquistate (spesso in località esclusive), il frequente perfezionamento delle operazioni attraverso società appositamente costituite, spesso dietro intestazione fiduciaria, oppure localizzate all'estero (ad esempio Malta o Cipro) e titolari di conti presso stati terzi (Lettonia o Svizzera, tra gli altri) nonché il transito dei fondi su rapporti intestati a professionisti compiacenti. Particolarmente utili si sono rivelati, per gli approfondimenti, gli spunti offerti dall'interlocuzione con altre Autorità nazionali che, nell'ambito delle rispettive competenze di controllo, hanno rilevato ulteriori elementi di anomalia riguardanti i medesimi contesti, contribuendo a fondare ulteriormente il sospetto che l'operatività descritta fosse preordinata a riciclare nell'acquisto di immobili in Italia fondi illecitamente accumulati all'estero.

4.2. Le tipologie

Si riportano di seguito alcune considerazioni in merito a tre tipologie di segnalazioni selezionate in ragione della loro ricorrenza o della loro riconducibilità alle aree individuate come esposte al maggior rischio in sede di valutazione del GAFI e di *National Risk Assessment*[77].

4.2.1. Tipologia di carattere fiscale

L'analisi del flusso segnaletico conferma, anche per il 2017, che le violazioni di norme fiscali e tributarie costituiscono uno strumento versatile e trasversale, il cui utilizzo è spesso riscontrabile a monte del processo finalizzato alla re-immissione nel sistema finanziario di fondi di origine illecita. Accanto alle segnalazioni riconducibili alle tipologie fiscali più tradizionali, già tipizzate dall'Unità in appositi schemi e indicatori e diffusamente intercettate dai soggetti obbligati, nell'anno si è manifestata con maggiore decisione la tendenza di alcuni segnalanti a rilevare violazioni fiscali direttamente finalizzate all'omissione di versamenti all'erario. Tali violazioni, spesso parte di disegni fraudolenti più ampi, sono state intercettate grazie all'accresciuta sensibilità dimostrata soprattutto dai professionisti che, in ragione delle proprie competenze specifiche e della visuale privilegiata di cui godono, hanno accesso a informazioni di solito precluse alle altre categorie di segnalanti.

Nel corso del 2017 le segnalazioni ricondotte dagli analisti alla tipologia di carattere fiscale si sono attestate a poco più del 24% del totale, in netto calo rispetto al dato dell'anno precedente (circa 36%). Tale *trend* risente naturalmente della diminuzione delle segnalazioni connesse con operazioni di *voluntary disclosure*, che hanno rappresentato circa il 27% della categoria "fiscale" (contro il 58% del 2016).

Una componente rilevante di tale flusso è ancora riferita alla prima versione della procedura di regolarizzazione e ha quindi a oggetto operazioni successive alla fase del rimpatrio dei capitali, generalmente consistenti in forme di utilizzo anomalo degli stessi: si tratta, generalmente, di girofondi tra soggetti fisici e giuridici collegati, investimenti in strumenti finanziari e polizze assicurative e prelevamenti di denaro contante. Gli approfondimenti si sono concentrati sull'individuazione di possibili utilizzi distorti della

[77] Si veda il Rapporto Annuale sull'attività svolta dalla UIF nel 2015, capitolo 1.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

procedura, idonei a far emergere eventuali scopi di riciclaggio sottesi all'operatività rappresentata.

Le segnalazioni concernenti la *voluntary disclosure bis* sono risultate, come per la precedente edizione, in prevalenza prive di ulteriori spunti di approfondimento e sono state originate soprattutto dalla notizia dell'avvenuta adesione del cliente alla procedura di collaborazione volontaria. Tali segnalazioni hanno peraltro manifestato contenuti diversificati in relazione alle due differenti tipologie fenomenologiche che caratterizzano la nuova procedura di VD, connesse, da un lato, con la riapertura dei termini della prima versione e, dall'altro, con l'introduzione di una specifica procedura di emersione del contante e dei valori al portatore.

Spesso l'analisi tecnica delle segnalazioni di operazioni sospette ricondotte dall'Unità a violazioni di carattere fiscale (false fatturazioni, frodi carosello anche a carattere internazionale) ha evidenziato anche nel 2017 strette connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di usura, estorsione, corruzione. Sotto un profilo finanziario, lo strumento del contante ricorre frequentemente nell'ambito dei descritti fenomeni.

Come anticipato, alcune segnalazioni sono state inoltrate all'Unità in relazione alla possibile ricorrenza di reati tributari di omesso versamento IVA e/o di ritenute certificate[78]. In tali casi, i fatti riportati dal segnalante, qualificati e integrati con gli esiti della prevista analisi tecnica, sono trasmessi dalla UIF alle competenti Autorità investigative anche ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. Le segnalazioni ricondotte a fenomeni fiscali hanno rappresentato circa il 20% di quelle inoltrate ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e sono state caratterizzate tutte da ulteriore seguito investigativo. In talune occasioni, in un breve lasso di tempo dalla data di invio da parte della UIF, le Autorità inquirenti hanno dato luogo a contestazioni penali in capo agli autori dei reati.

Con riferimento alle posizioni di alcuni contribuenti IVA nei confronti del fisco le analisi tecniche condotte dall'Unità hanno consentito di individuare nuove prassi irregolari e penalmente rilevanti connesse con la loro cessione. È stato infatti riscontrato come, a valle di operatività finanziarie vorticose, caratterizzate dalla ricorrenza degli elementi tipici delle frodi nelle fatturazioni, possano generarsi ulteriori comportamenti criminali, messi in atto mediante la disposizione delle posizioni di credito verso l'erario – fraudolentemente generate per mezzo della citata operatività – eseguite in assenza delle specifiche cautele richieste dalla legge.

A conferma di quanto affermato in merito al carattere trasversale delle violazioni tributarie e alla loro attitudine a completare, in combinazione con altri comportamenti anomali, disegni criminali più articolati, sono stati osservati, anche nell'anno in esame, alcuni schemi operativi in cui l'utilizzo distorto del documento fiscale per eccellenza, la fattura, ha consentito il perseguimento di fini illeciti ulteriori rispetto a quelli di violazione della normativa tributaria. Si fa riferimento ai casi in cui l'emissione di fatture per operazioni inesistenti si è rivelata funzionale all'ottenimento di credito dal sistema bancario/finanziario o semplicemente ha fornito la documentazione necessaria a giustificare, sul piano formale, flussi finanziari finalizzati a regolare transazioni illecite. In qualche caso a innescare il sospetto è stata la semplice rilevazione della "inesistenza" dei

[78] Si veda il § 3.5.2.

Camera dei Deputati ARRIVO 02 Dicembre 2019 Prot: 2019/0001671/TN